

STATUTO
Associazione Sociale e Culturale
Mente e Cuore

ART.1

(Denominazione e Sede)

1. È costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. ‘Codice del Terzo Settore’ (d’ora in avanti Codice), l'Associazione denominata “Mente e Cuore” Associazione sociale e culturale”, siglabile “Mente e Cuore” con sede in Grosseto, via Agostino De Pretis n. 39.
2. La denominazione sociale dell’associazione, una volta ottenuta l’iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole “Ente del Terzo Settore” e diventerà “Mente e Cuore “Ente del Terzo Settore”.
3. Per il conseguimento degli scopi istituzionali, l’associazione potrà operare in Italia ed all’estero senza preclusioni. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. Il Consiglio Direttivo può stabilire l’istituzione di sezioni locali dell’associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L’Associazione opera sul territorio della provincia di Grosseto di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2

(Scopo e Oggetto Sociale)

2.1 L’Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, ed è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati ed opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

2.2 L'Associazione persegue le proprie finalità, con particolare attenzione soprattutto ad azioni di assistenza sociale, educativa, culturale in genere, finalizzate a favorire lo sviluppo e il benessere della comunità. In particolare l'associazione si impegna a sostenere progetti volti a promuovere la cultura, l'arte, l'istruzione, la solidarietà e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale.

Attraverso l'organizzazione di eventi, incontri, corsi e altre iniziative, l'associazione si propone di favorire la crescita personale e collettiva, promuovendo valori di inclusione, dialogo interculturale e solidarietà. Inoltre, l'associazione si impegna a sostenere e diffondere la conoscenza e la tutela dei diritti umani, promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita democratica della società. La stessa collabora con tutti gli altri Enti e/o Associazioni pubbliche e private per il perseguimento delle predette finalità e fornisce anche servizi mirati quali consulenze, prestazioni e simili anche al fine di creare una rete per raggiungere i propri scopi istituzionali.

Promuove ogni attività volta ad una crescita culturale del proprio territorio sia rivolta alle famiglie che ai minori ed anche ai singoli con particolari fragilità sia economiche che sociali o culturali, anche attraverso attività di promozione del territorio, scolastica, musicale, sportiva e culturale in generale. Si impegna a sostenere e realizzare ogni azione rivolta alla cura e recupero funzionale e sociale di persone sia adulti che bambini, che versano in condizioni di disagio temporaneo o permanente, allo scopo di migliorarne la qualità della vita.

2.3 Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà, attraverso la propria organizzazione territoriale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- f) formazione universitaria e post-universitaria;
- g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- i) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- j) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- k) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- l) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- m) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- n) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- o) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- p) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- q) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- r) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- s) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

- t) Promozione e diffusione della cultura delle attività volte alla formazione, alla qualificazione, al perfezionamento, alla riqualificazione, all'aggiornamento, alla specializzazione, all'orientamento professionale ed alla ricerca, per disoccupati e lavoratori, per qualsiasi attività professionale e imprenditoriale comprendendo tra queste anche la formazione continua, permanente, abilitante, ricorrente e quella conseguente alla riconversione di attività produttive;
- u) Promozione e diffusione della cultura delle attività destinate all'attuazione delle politiche del lavoro finalizzate alla selezione, orientamento, accompagnamento al lavoro, inserimento e reinserimento sul mercato del lavoro, alla promozione di misure personalizzate a favore dei lavoratori per prevenire e contrastare la disoccupazione, per tutelare le pari opportunità, le persone disabili, i lavoratori svantaggiati tutti;
- v) Promozione di ogni forma di collaborazione con Istituzioni, Fondazioni, Associazioni ed Organizzazioni, Enti di Formazione, Istituti Scolastici ed Universitari, Enti Pubblici, laboratori tecnologici e di ricerca pubblici e privati, nazionali ed internazionali, al fine di promuovere studi e ricerche volte a favorire la qualificazione e lo sviluppo del sistema formativo italiano, anche attraverso la condivisione di una dimensione europea della formazione, in una prospettiva di lifelong learning;
- w) Realizzazione di studi e di ricerche, di carattere temporaneo o permanente, a scopo teorico od applicativo, al fine di contribuire anche con la formulazione di proposte al processo di costruzione della cultura della formazione e dei percorsi formativi dei cittadini tutti, siano essi imprenditori, occupati o disoccupati;
- x) Realizzazione di studi e di ricerche sulle politiche pubbliche e private in favore della formazione dei lavoratori (risorse regionali, nazionali, comunitarie, fondi interprofessionali, etc.) nonché degli investimenti sostenuti dalle imprese e dai singoli lavoratori;
- y) Collaborazione con le diverse istituzioni preposte allo sviluppo della cultura e della formazione al fine di creare nuove sinergie tra mondo della formazione e mondo della professione, facilitando l'avviamento al lavoro;
- z) Favorire la partecipazione dei lavoratori svantaggiati tutti, italiani e stranieri, alle attività di formazione iniziale, superiore, permanente e continua;
- aa) Promozione e sviluppo degli scambi culturali e delle attività giovanili internazionali di natura Formativa;
- bb) Promozione, sviluppo ed organizzazione di incontri di Alta Formazione tra imprenditori e manager;

- cc) Favorire l'integrazione culturale e sociale tra cittadini comunitari e cittadini extra comunitari tramite azioni formative o altre azioni che possano favorire la stessa;
- dd) Organizzazione di convegni, congressi, mostre, esposizioni, cineforum, spettacoli e altre manifestazioni di valenza culturale;

2.4 L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- Curare la realizzazione di eventi sul territorio e progetti di sensibilizzazione anche all'interno di contesti scolastici in collaborazione con Enti, Associazioni, Cooperative ed Istituzioni per favorire il recupero di situazioni di fragilità, disagio, degrado di ogni genere;
- Attuare forme di progettazione e ricerca di interesse sociale in ambito umanistico e scientifico svolte sia in forma autonoma che in collaborazione con altre realtà associative, cooperative sociali, fondazioni, università, enti ed istituzioni;
- Attivazione di servizi di sostegno e cura all'individuo e alla comunità, svolte anche in collaborazione con Enti Locali, istituti, istituzioni universitarie, culturali e di ricerca, pubbliche e private, italiane e straniere, enti del sistema scolastico, formativo e assistenziale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Laboratori di sostegno alla genitorialità, attività di arteterapia;
- Organizzazione eventi o attività sportive dilettantistiche finalizzate all'aggregazione sociale e agli ulteriori scopi sociali sopra specificati;
- Collaborare attivamente con i servizi sociali, Enti e Istituzioni che hanno come scopo il sostegno sociale e la tutela delle persone intese come singoli o come famiglia;
- Promozione di ogni forma di collaborazione con Istituzioni, Fondazioni, Associazioni ed Organizzazioni, Enti di Formazione, Istituti Scolastici ed Universitari, Enti Pubblici, laboratori tecnologici e di ricerca pubblici e privati, nazionali ed internazionali, al fine di promuovere studi e ricerche volte a favorire la qualificazione e lo sviluppo del sistema formativo italiano, anche attraverso la condivisione di una dimensione europea della formazione, in una prospettiva di lifelong learning;
- Promozione e diffusione della cultura delle attività volte alla formazione, alla qualificazione, al perfezionamento, alla riqualificazione, all'aggiornamento, alla specializzazione, all'orientamento professionale ed alla ricerca, per disoccupati e lavoratori, per qualsiasi attività professionale e imprenditoriale comprendendo tra queste anche la formazione

continua, permanente, abilitante, ricorrente e quella conseguente alla riconversione di attività produttive;

- Promozione e diffusione della cultura delle attività destinate all'attuazione delle politiche del lavoro finalizzate alla selezione, orientamento, accompagnamento al lavoro, inserimento e reinserimento sul mercato del lavoro, alla promozione di misure personalizzate a favore dei lavoratori per prevenire e contrastare la disoccupazione, per tutelare le pari opportunità, le persone disabili, i lavoratori svantaggiati tutti;

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i limiti e criteri previsti dalla normativa vigente anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

2.5 L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i limiti e criteri previsti dalla normativa vigente anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

2.6 L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo, relative linee guida ministeriali.

2.7 Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati sarà entro i limiti di cui all'articolo 36 del 3 Luglio 2017 n.117.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal regolamento approvato dall'assemblea degli associati.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, a norma dell'art. 18 del Codice.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2.8 L'Associazione ha durata indeterminata e si scioglie nei casi previsti dalla legge italiana e dal presente statuto.

Art. 3

Patrimonio ed entrate

3.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
- c) da erogazioni, donazioni e lasciti, espressamente destinati al patrimonio.

3.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati, non espressamente destinati al patrimonio;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- apporti erogati da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, realizzati attraverso le attività di interesse generale, le attività di raccolta fondi e le attività diverse di cui al precedente articolo;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi, anche attraverso raccolte pubbliche di fondi;
- altre entrate compatibili con le disposizioni di cui al d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

3.3 L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3.4 L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4

Esercizio sociale

4.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4.2 Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 31 marzo per la definitiva approvazione.

4.3 È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

4.4 È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ASSOCIAZIONE a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Associati

5.1 Il numero dei soci dell'associazione è illimitato. Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta al Consiglio Direttivo, sono stati da esso ammessi, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione.

5.2 La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 6

Modalità di associazione

6.1 L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo/ Assemblea dei soci (scegliere una delle due opzioni) a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'associazione stessa. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

6.2 L'associato dovrà versare all'atto di ammissione la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea;

6.3. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

6.4 Il Consiglio Direttivo stabilisce l'importo della quota associativa e i termini entro i quali va effettuato il versamento. Ciascun associato è obbligato al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 7

Diritti e doveri degli Associati

7.1 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, e prevede che le cariche associative siano elettive.

7.2 Ogni associato ha diritto e si impegna a partecipare fattivamente alla vita associativa. Gli associati sono tenuti al rispetto del presente Statuto e di eventuali Regolamenti dell'Associazione.

7.3. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.

7.4 La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni presentate per iscritto al Consiglio direttivo o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 8

Effetti della perdita della qualità di associati

8.1 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

8.2 L'associato che per qualsiasi ragione non faccia più parte dell'Associazione non può vantare diritti di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti dell'Associazione.

8.3 La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

8.4 Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

8.5 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 9

Consiglio Direttivo

9.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati.

9.2 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I Consiglieri sono rieleggibili.

9.3 Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'incarico.

9.4 In caso di dimissioni o di decesso di Consiglieri, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, potrà provvedere alla sostituzione nominando il primo candidato non eletto alla precedente votazione. La nomina verrà sottoposta alla assemblea, nella prima convocazione successiva alla cooptazione, per la ratifica.

9.5 L'Assemblea può deliberare a favore della presenza di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza in capo ai membri del Consiglio Direttivo.

Art. 10

Nomina del Presidente e Vice-Presidente

10.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto. Il Consiglio Direttivo può altresì nominare un Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 11

Funzionamento del Consiglio Direttivo

11.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, in ogni caso, almeno due volte all'anno. È convocato mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, inviati cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

11.2 L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o in loro assenza dal Consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

11.3 Il Presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

11.4. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, ecc.), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

11.5 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

11.6 Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Art. 12

Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

12.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con l'esclusione di quelle funzioni che la legge o il presente statuto attribuiscono all'assemblea degli associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza; l'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- Attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea
- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 4, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione

- redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'associazione
- prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti dell'eventuale personale dipendente e/o dei collaboratori retribuiti

Il Consiglio direttivo predispone uno o più Regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

12.2 Il Consiglio Direttivo potrà istituire comitati operativi o consultivi, senza diritto di voto, delimitandone volta per volta i poteri e la durata.

12.3 Spetta al Consiglio Direttivo istituire eventuali territoriali dell'Associazione.

Art. 13

Compiti e funzioni del Presidente

13.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

13.2 Il Presidente sovrintende al buon andamento generale della Associazione, coordina l'attività istituzionale, vigila sul corretto funzionamento degli organi della Associazione e sul perseguimento degli scopi istituzionali, esercita i poteri ad esso riservati dallo statuto o a lui delegati dal Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati. Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendo gli atti compiuti a ratifica da parte di questo alla prima riunione utile. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente, se nominato, o dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

Art. 14

Assemblea degli Associati

14.1 Possono partecipare all'assemblea tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 90 (novanta) giorni.

14.2 Gli associati sono convocati in assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile mediante lettera o anche in forma elettronica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, data, luogo e ora dell'adunanza. La comunicazione deve essere inviata otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'indirizzo a cui è inviata la comunicazione è quello comunicato dagli associati al momento dell'associazione, o modificato in seguito a cura dell'associato.

L'assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogniqualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e del bilancio preventivo.

14.3 L'assemblea può essere altresì convocata quando ne facciano richiesta scritta un decimo degli associati.

14.4 Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

Gli associati deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

14.5 L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti previsti dal presente statuto o ritenuti necessari al funzionamento dell'associazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

14.6 Gli associati possono essere convocati in assemblea straordinaria con le medesime modalità dell'assemblea ordinaria.

14.7 L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

14.8 L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano; Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati; le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

14.9 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

14.10 L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

14.11 Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Art. 15

Funzionamento dell'Assemblea degli Associati

15.1 Ogni associato iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli Associati possono farsi

rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe. Ciascun associato dispone del voto singolo.

15.2 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

15.3 L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede purché nel territorio dello Stato italiano.

15.4. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

15.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi dal Consigliere più anziano.

15.6 In apertura di ogni assemblea viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

15.7 L'Assemblea può nominare, occorrendo, uno o più scrutatori.

15.8 Delle riunioni della assemblea viene redatto, su apposito libro, un verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dai nominati scrutatori.

Art. 16

Organo di Controllo

16.1 Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo

2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un sindaco unico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

16.2 Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

16.3 Qualora i sindaci siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.

16.4 Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

Art. 17

Comitati Tecnici

17.1 Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'associazione intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Scioglimento dell'Associazione Art. 18

17.2 Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria.

17.3 L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

17.4 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del

D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

17.5 Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

17.6 L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 18

Controversie

18.1 Per tutte le eventuali controversie tra gli associati o tra questi e l'Associazione o i suoi organi il foro competente sarà il Tribunale di Grosseto.

Art. 19

Rinvio

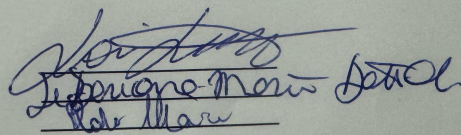
19.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Grosseto, lì .02../.09../2024.....

IL PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SEGRETARIO



Handwritten signature of the President, likely reading "Fondazione Italia Sociale".